



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

**Regolamento, procedure e policy
per la gestione delle operazioni con
Parti Correlate e Soggetti Collegati
ed
Esponenti Bancari**

ai sensi di

Regolamento CONSOB adottato con delibera 17221/2010

Circolare Banca d'Italia 285/2013

art.136 del D. Lgs. 385/1993

Gennaio 2022

SOMMARIO

1. Premessa e obiettivi	4
2. Modalità di approvazione, recepimento e pubblicità del Regolamento	5
3. Riferimenti normativi	6
4. Definizioni.....	7
4.1 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010	7
4.2 Definizioni ai sensi della Circolare 285	8
4.3 Definizioni ai sensi dell'art. 88 della CRD	11
Ai fini del presente articolo, per "parte correlata" si intende:	11
5. Ambito di Applicazione	11
5.1 Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo.....	11
5.2 Operazioni realizzate dalla Società Controllata	11
6. Processo di gestione delle Operazioni con parti correlate e con soggetti collegati ai sensi del Regolamento Consob e della disciplina Banca d'Italia	12
6.1 Descrizione Ruoli e Responsabilità	12
6.2 Consiglio di amministrazione.....	12
6.3 Amministratori Indipendenti e requisiti di indipendenza degli amministratori	12
6.4 Collegio Sindacale.....	13
6.5 Controlli interni.....	13
6.6 Strutture coinvolte.....	14
6.6.1 Ufficio Legale e Affari Societari.....	14
6.6.2 Ufficio Segnalazioni di Vigilanza	14
7. Processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.....	15
7.1 Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati	15
7.2 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	15
7.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza	16
7.2.2 Operazioni di minore rilevanza	16

7.2.3	Operazioni di importo esiguo.....	17
7.2.4	Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali	17
7.2.5	Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza	17
8.	Procedure deliberative per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.....	17
8.1	Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.....	18
8.2	Operazioni di minore rilevanza	18
8.3	Operazioni di maggiore rilevanza	19
8.4	Fase di pre-delibera e delibera relativamente ai Consiglieri indipendenti.....	19
8.5	Facoltà di esenzione e deroga.....	21
8.6	Operazioni urgenti	23
8.7	Delibere Quadro	23
8.8	Flussi informativi	23
9.	Disposizioni specifiche Consob: obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate.....	24
10.	Informativa periodica agli Organi di Vigilanza: Consob e Banca d'Italia	25
11.	Obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136)	26
11.1	Premessa.....	26
11.2	Ambito di applicazione.....	27
11.3	Operazioni rientranti nell'applicazione dell'art. 136.....	27
11.4	Procedura deliberativa.....	28
12.	Conflitto di interessi (art. 2391 del c.c.)	29
12.1	Soggetti/Perimetro di applicazione art. 2391 c.c.	29
13.	Presidio dei conflitti di interesse: l'art.88 della CRD	29
13.1	Gestione delle operazioni ai sensi dell'art 88 (gestione relativa solo al perimetro di parte parte correlata definite ai sensi dell'art 88)	30
13.2	Documentazione dei prestiti ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari.....	31

1. Premessa e obiettivi

Specifiche normative emanate dalla Banca d'Italia, in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, e dalla Consob, in tema di operazioni con Parti Correlate per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante, rendono necessario per la Banca (come infra definita), in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario (come infra definiti), l'adozione e/o la revisione di procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la stessa intrattiene, direttamente o per il tramite di sue società controllate, con le categorie di soggetti individuati dalle normative - i Soggetti Collegati e le Parti Correlate - rispetto ai quali l'operatività è regolata da misure talvolta differenti.

Immediatamente di seguito, si individua il quadro normativo di riferimento e se ne sintetizzano gli obiettivi perseguiti dal legislatore (primario e secondario).

In forza di quanto disposto dall'art. 2391 bis c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino "la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" realizzate direttamente o tramite società controllate. L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221, successivamente oggetto di integrazioni e modifiche (di seguito anche il "Regolamento Consob"). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob (Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683) ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina e, con apposita successiva comunicazione (Comunicazione Consob del 15 novembre 2010 n. DEM/10094530), ha formulato specifiche richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF.

In linea con quanto indicato nell'art. 53, commi 4 e ss., TUB, alla Banca d'Italia è demandato il compito di disciplinare, in coerenza con le indicazioni del CICR, i conflitti di interesse e le condizioni e i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, una influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d'Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il "Provvedimento Banca d'Italia" o "Circolare 285"). Tali regole trovano applicazione su base individuale per le banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita mira a preservare l'oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

L'art. 136 TUB disciplina le speciali condizioni che devono essere rispettate dalle banche italiane per la stipulazione di rapporti economici con i propri esponenti bancari. La norma prescrive gli adempimenti necessari a superare il divieto posto in termini generali per gli "esponenti" delle banche italiane (intesi come i soggetti che svolgono "funzioni di amministrazione, direzione o controllo" in tali società) di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi soggetti esercitano la propria carica di esponente. Tale divieto è superabile soltanto previa attivazione di una speciale procedura deliberativa (deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con esclusione del voto dell'esponente interessato, e voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo).

In ossequio alle citate normative, il presente Regolamento prevede e disciplina i presidi adottati dalla Banca (anche in qualità di capogruppo), con riferimento all'operatività tenuta con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, e in particolare:

- apposite procedure in cui sono disciplinate le fasi dell'istruttoria, della proposta, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con Parti Correlate sia con Soggetti Collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con Parti Correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società Controllate (come infra definite), nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle suddette operazioni, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa vigente.

In ottemperanza alle previsioni normative - nello specifico: l'articolo 2391-bis del Codice Civile; il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010¹, come successivamente modificato; la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013², l'articolo 88 della Direttiva 2013/36/UE- la Banca ha adottato il presente Regolamento, che individua:

- i soggetti ai quali applicare le normative citate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca può fare ricorso;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della proposta, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza, con riguardo sia alle operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo sia quelle realizzate per il tramite delle Società Controllate;
- le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con Parti Correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

2. Modalità di approvazione, recepimento e pubblicità del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera l'adozione del presente Regolamento e le relative modifiche, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

La Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette il Regolamento alle Società Controllate per il relativo recepimento da parte dei competenti organi sociali. Le variazioni successive sono adottate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo valuta la necessità ovvero l'opportunità di apportare modifiche al Regolamento, con una cadenza almeno triennale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché sia mantenuto elevato il presidio delle misure individuate e sia assicurata la conformità alle normative di settore. Gli Amministratori Indipendenti (riuniti in Comitato o, in assenza del Comitato, in via tra loro congiunta) esprimono il loro parere anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere ad alcuna modifica, all'esito della valutazione delle procedure in essere.

¹ Cfr. paragrafi "Riferimenti Normativi"

² Cfr. paragrafo "Riferimenti Normativi"

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente Regolamento, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile, ovvero dell'articolo 153 TUF.

In conformità con quanto previsto all'art. 4, comma 7, del Regolamento Consob n. 17221/2010, il presente Regolamento e le relative eventuali modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

3. Riferimenti normativi

Il presente documento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (di seguito regolamento Consob) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate il cui scopo è assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate³;
- Circolare Banca d'Italia 285/2013, 33° aggiornamento – Parte III, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" che individua i "Limiti Prudenziali" per le Attività di Rischio ed apposite "Procedure deliberative" al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, oltreché specificare assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- Circolare Banca d'Italia, 285/2013, 35° aggiornamento con il quale viene sostituito il capitolo 1 della Parte prima, Titolo IV, della Circolare, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario. L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V (Capital Requirements Directive V), gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo;
- Codice Civile: artt. 2634, 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359 che trattano la materia connessa ai conflitti d'interesse, al potere di fatto ed all'influenza dominante; in particolare l'art. 2391 che disciplina le modalità di prevenzione e gestione di conflitti di interesse per le operazioni in cui un Amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi; artt. 2390, 2399, comma 3 c.c. che trattano, rispettivamente, di divieto di concorrenza e di cause di ineleggibilità e decadenza;
- Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", Parte II Sezione I, che definisce gli schemi segnaletici relativi ai soggetti collegati su base individuale;
- TUF - Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98: con particolare riferimento all'articolo 114 (comunicazioni al pubblico);
- TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 (in particolare comma 4 il quale prevede che in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi) e 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006 e con riferimento all'art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione; in particolare, l'art. 136 disciplina le modalità di gestione delle "Obbligazioni degli Esponenti Bancari" assunte nei confronti della Banca,

³ In data 10 dicembre 2020 la Consob ha pubblicato la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (provvedimento pubblicato nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020) concernente le modifiche al Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 ("Regolamento OPC"). Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021.

- Circolare Banca d'Italia 229/1999 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 "Obbligazioni degli Esponenti Bancari";
- IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate);
- Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV");
- Direttiva 2019/878/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- EBA, orientamenti sulla governance interna (EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021);

4. Definizioni

4.1 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

- **"Parti Correlate"**: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.
 - a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
 - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, la nozione di "società collegata" comprende le controllate della società collegata e la nozione di "joint venture" comprende le controllate della joint venture; pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

- **“Operazioni con Parti Correlate”**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- **“Controllo”**: ha il significato di cui all’IFRS 10 (Bilancio consolidato) e, in particolare, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;
- **“Controllo Congiunto”**: ha il significato di cui all’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **“Influenza Notevole”**: ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
- **“Dirigente con Responsabilità Strategiche”**: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Per la Banca, si considerano Dirigenti con responsabilità strategiche:
 - i. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. i componenti del Collegio Sindacale;
 - iii. i componenti della Direzione Generale;
- **“Stretti Familiari”** rispetto a una persona, sono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - iv. i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - v. i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - vi. le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente;
- **“Joint Venture”**: ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.

L’interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

4.2 Definizioni ai sensi della Circolare 285

In coerenza con quanto stabilito nella Circolare 285, si intendono per:

- “Soggetti Collegati”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario. A tal fine si precisa che:
- i. “Parte Correlata” indica i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
 - 1) l’esponente aziendale⁴;
 - 2) il partecipante⁵;
 - 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4) una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
 - ii. “Parte Correlata non Finanziaria” indica una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
 - iii. “Soggetti Connessi” indica:
 - 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - 2) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 3) i familiari stretti di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per familiari stretti si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
- “Operazioni con Soggetti Collegati”: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

⁴ Cfr. di seguito definizione “esponente aziendale”

⁵ Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
- "Controllo" indica il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- In tal caso si considerano controllanti:
- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- "Influenza Notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- "Esponenti Aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare nel sistema di amministrazione e controllo

tradizionale, gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

- "Attività di Rischio": le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. la Parte Quattro CRR nonché la Par. 2, Sez. II, Cap. 11, Parte Terza della Circolare 285) (cfr. Allegato 1).

4.3 Definizioni ai sensi dell'art. 88 della CRD

Ai fini del presente articolo, per "parte correlata" si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

5. Ambito di Applicazione

5.1 Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo

Alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Capogruppo si applicano, a seconda del tipo di operazione e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

5.2 Operazioni realizzate dalla Società Controllata

La società controllata recepisce e adotta in sede consiliare il presente documento, applicando presidi con esso coerenti, nonché proporzionati all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, in base alle seguenti linee guida:

- i compiti che la stessa normativa assegna ai Consiglieri Indipendenti sono svolti dagli stessi anche per le operazioni poste in essere dalla Controllata;
- recepisce per l'identificazione delle Operazioni con "parti correlate e soggetti collegati" e per la valutazione della rilevanza delle medesime, i criteri indicati nel presente documento, anche per quanto riguarda i "casi di esclusione";

- in caso di operazioni di maggiore e minore rilevanza, così come quelle 136 TUB, poste in essere dalla società controllata con "parti correlate e soggetti collegati" o con gli Esponenti Bancari, sarà applicato il medesimo iter deliberativo previsto al. Par.8 del presente documento;
- predispone i flussi informativi interni per la Capogruppo (destinatario Ufficio Affari Generali) con riguardo alle Operazioni con "le parti correlate e i soggetti collegati".

6. Processo di gestione delle Operazioni con parti correlate e con soggetti collegati ai sensi del Regolamento Consob e della disciplina Banca d'Italia

6.1 Descrizione Ruoli e Responsabilità

Nella presente sezione si individuano e definiscono le "disposizioni" adottate dalla Capogruppo per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della normativa CONSOB (nel seguito Parti correlate) e Soggetti Collegati (parti correlate più soggetti connessi) ai sensi della disciplina di Banca d'Italia (nel seguito soggetti collegati). Si descrivono di seguito ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

6.2 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza in osservanza a quanto previsto nel presente documento.

6.3 Amministratori Indipendenti e requisiti di indipendenza degli amministratori

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale, la Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri eletti dall'assemblea, di cui (almeno) due sono amministratori indipendenti, sicché, ai sensi dell'art. 4, comma 3, ultimo inciso, del vigente Regolamento Consob, non è necessaria la costituzione dell'apposito Comitato previsto dalla norma citata. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Amministratori Indipendenti superiore a due, gli stessi Amministratori Indipendenti – anche a prescindere dalla costituzione (obbligatoria o facoltativa) del "Comitato Amministratori indipendenti" - costituiranno il "Comitato Operazioni con Parti Correlate", come previsto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento Consob.

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Capogruppo e del Gruppo.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo (cfr. Circolare della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per le banche" n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima IV.1.19).

I Consiglieri Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Parti Correlate e Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali assunti in materia.

Sono deputati:

1. a rilasciare un parere preventivo, analitico e motivato:
 - sull'idoneità del presente regolamento, sia in occasione di adozione dello stesso, sia in caso di modifiche (sostanziali), nonché in occasione di revisione periodica;

- sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sull'idoneità del sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in occasione dell'adozione delle politiche interne adottate sulla materia e della loro periodica revisione (almeno annuale);
 - sull'interesse della Capogruppo al compimento dell'operazione sottoposta ad esame, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - sulle proposte da inoltrare all'Assemblea per le modifiche dello Statuto Sociale, eventualmente necessarie per l'adeguamento alla normativa esterna in materia di procedure deliberative sulle operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati;
2. a partecipare alla fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali ed individuare eventuali lacune o inadeguatezze;
 3. ad esprimere analoghi pareri nella fase di adozione delle "delibere quadro" di cui al successivo punto 8.7.

6.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- rilascia pareri analitici e motivati sulla complessiva idoneità del presente Regolamento ovvero sui successivi aggiornamenti tesi a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto ai Consiglieri Indipendenti; il parere è vincolante ai fini della delibera di approvazione delle modifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- riceve informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, corredato dal parere preventivo dei Consiglieri Indipendenti;
- rilascia al Consiglio di Amministrazione, in caso di parere negativo dei Consiglieri Indipendenti sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, un parere preventivo con le modalità dagli stessi utilizzate;
- vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamento Consob, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione da rendere annualmente all'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 2429, comma 2, codice civile ovvero ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998 Testo Unico della Finanza.

6.5 Controlli interni

Ai sensi della Disciplina Banca D'Italia, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Capogruppo assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative ovvero l'applicazione delle norme sulla trasparenza (Cfr. allegato 2).

Essi perseguono - altresì - l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le finalità del sistema dei controlli interni, che interessano e si applicano anche alla controllata, intendono:

- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, anche diversi da quelli comportanti direttamente assunzione di rischi;
- stabilire specifici livelli di propensione al rischio relativamente alle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati;
- definire processi di controllo atti a garantire la gestione del rischio verso Soggetti Collegati;
- istituire e disciplinare i processi organizzativi atti a:

- identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e Parti Correlate;
 - individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
 - garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati;
 - verificare il corretto disegno dei processi organizzativi e l'effettiva applicazione - negli stessi - delle politiche adottate;
- adottare idonei sistemi informativi finalizzati al censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati e di gruppo ed alla quantificazione delle transazioni con i suddetti soggetti in ogni fase del rapporto.

6.6 Strutture coinvolte

6.6.1 Ufficio Legale e Affari Societari

All'Ufficio Legale e Affari Societari compete il coordinamento delle diverse fasi procedurali del processo di cui trattasi e l'inoltro – agli organi preposti - delle informazioni ricevute dalle strutture della Capogruppo, ciascuna competente per tipologia di operazione, preventivamente verificandone la completezza e l'adeguatezza.

Le strutture del Gruppo hanno la responsabilità di comunicare con tempestività le operazioni con parti correlate e soggetti collegati e fornire all'Ufficio in parola, i contenuti adeguati e completi, al fine di consentire una compiuta valutazione delle stesse da parte degli organi preposti. Dovranno, altresì, fornire – con la medesima tempestività – ogni eventuale aggiornamento.

L'Ufficio Legale e Affari Societari ha il compito di fornire una dettagliata informativa agli amministratori indipendenti - con periodicità trimestrale – su tutte le operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati che hanno beneficiato delle ipotesi di esclusione o esonero dagli iter deliberativi previsti nel presente Regolamento.

L'Ufficio Legale e Affari Societari è referente dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale, supportandone l'attività finalizzata alla gestione delle operazioni.

Per la disamina analitica del processo di gestione delle predette operazioni, in cui è coinvolto l'Ufficio Legale e Affari Societari, si rimanda al "Manuale Organizzativo Operazioni con Soggetti in Conflitto d'Interesse".

6.6.2 Ufficio Segnalazioni di Vigilanza

La disciplina della Banca d'Italia in materia di *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati* prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. Tale segnalazione⁶ è effettuata a livello individuale dalla Capogruppo anche per le controllate.

In virtù della citata regolamentazione, costituiscono oggetto delle segnalazioni di vigilanza, l'insieme delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, per le quali è prevista periodicità trimestrale di segnalazione.

Per la disamina analitica del processo di gestione delle predette operazioni, in cui è coinvolto l'Ufficio Segnalazioni di Vigilanza, si rimanda al "Manuale Organizzativo Operazioni con Soggetti in Conflitto d'Interesse".

⁶ A livello individuale l'obbligo segnaletico riguarda: i) con periodicità annuale, le operazioni con Soggetti Collegati; ii) con periodicità trimestrale le operazioni di maggiore rilevanza (ovvero operazioni il cui controvalore è superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza Consolidato) con Soggetti Collegati.

7. Processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati

La Capogruppo si è dotata di appositi processi, procedure e applicativi preposti all'identificazione ed all'individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, al loro censimento, oltre che al monitoraggio delle operazioni agli stessi riferibili.

Quanto ai Soggetti Collegati, in particolare, i sistemi sono impostati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali previsti dalla Circolare 285 (cfr. allegato 1)

7.1 Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati

La Capogruppo individua e censisce le Parti Correlate e i Soggetti Collegati per l'intero Gruppo. Le modalità sono dettagliatamente descritte nel documento "Manuale Organizzativo Operazioni con Soggetti in Conflitto d'Interesse".

Per procedere all'identificazione dei Soggetti Collegati, la Capogruppo ricorre all'ausilio delle strutture proprie nonché di tutte le strutture delle Società Controllate deputate a censire i Soggetti Collegati e Parti Correlate facendo riferimento, in particolare alle:

- dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- ulteriori informazioni che di cui la Capogruppo o la singola Società Controllata siano in possesso.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate devono cooperare con la banca con cui intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda i soggetti connessi. È dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

7.2 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Come detto, costituiscono operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, che siano realizzate dalla Capogruppo direttamente o per il tramite di Società Controllata, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, salvo quanto previsto nel successivo punto 8.5.

Ai soli sensi della Circolare 285, non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Il Regolamento Consob n. 17221/2010 e la Circolare 285 prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due normative richiamate, la Capogruppo definisce le diverse categorie di operazioni come riportato ai paragrafi seguenti.

7.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Si qualificano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici, a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato redatto dalla Capogruppo.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della capogruppo;
- c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della capogruppo.

7.2.2 Operazioni di minore rilevanza

Si qualificano come operazioni di minore rilevanza le operazioni, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, ovvero che risultino minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore a Euro 250.000 in caso di persona giuridica e a Euro 150.000 in caso di persona fisica.

7.2.2.1 Operazioni di minore rilevanza ordinarie

Sono le operazioni di minore rilevanza effettuate con Soggetti Collegati, rientranti **nell'ordinaria operatività** della Banca e **concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

Ordinarietà	Condizioni
<p>1. riconducibilità all'ordinaria attività: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Capogruppo (e del soggetto collegato), prefigura un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, viceversa l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Capogruppo può indicarne la non ordinarietà;</p> <p>2. ricorrenza: è indice di "ordinarietà" – per ciascuna tipologia di operazione – la ripetizione delle stesse in modo regolare e continuativo nel tempo;</p> <p>3. oggettività delle condizioni: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;</p>	<p>Per condizioni di mercato si intendono quelle determinate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione); - negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato (le dimensioni rilevanti per valutare l'analogia dello standing creditizio e/o commerciale

<p>4. semplicità dello schema economico-contrattuale: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa secondo clausole contrattuali che non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali. Viceversa, pertanto, rappresenta un indice di non "ordinarietà" se lo schema contrattuale di riferimento diverge significativamente da usi e prassi negoziali;</p> <p>5. tipologia di controparte: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento;</p> <p>6. tempistica: è indice di "ordinarietà" dell'operazione la coerenza delle attività programmate in termini di tempi previsti per la realizzazione dell'operazione stessa, tenuto conto di situazioni analoghe.</p>	<p>sono il rating della controparte, la dimensione di affidamenti o raccolta complessiva ed il segmento controparte).</p> <p>Per prezzo e condizione standard invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto).</p> <p>Sono inoltre considerati "ordinari" prezzi e condizioni rientranti tra i poteri delegati del Responsabile dell'Area Affari (CCO) o comunque non disallineate rispetto alla media delle condizioni praticate a valere su operazioni analoghe (confrontare almeno tre operazioni) concluse di recente con clienti di pari standing commerciale/creditizio non ricompresi nel perimetro dei Soggetti Collegati.</p>
--	---

7.2.2.2 Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Sono le operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza che non presentano le caratteristiche di ordinarietà e/o non sono concluse alle condizioni ordinarie così come dettagliatamente specificate nel paragrafo precedente

7.2.3 Operazioni di importo esiguo

Si qualificano come operazioni di importo esiguo tutte quelle Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad Euro 150.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;
- minore o uguale ad Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

7.2.4 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

7.2.5 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza

In caso di più operazioni di importo esiguo o di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

8. Procedure deliberative per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

8.1 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Circolare Banca d'Italia 285, la Capogruppo ha definito le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, eseguite dalla medesima Capogruppo direttamente ovvero per il tramite delle Società Controllate. La Capogruppo si è pure dotata di uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni realizzate con tali soggetti.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti fasi:

- ✓ verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso l'apposito applicativo informatico citato, se la controparte sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato;
- ✓ verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione valuta, anche attraverso apposito applicativo informatico, l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- ✓ classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione accerta, anche attraverso apposito applicativo informatico, la classificazione dell'operazione. La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:
 - identificazione perimetro del soggetto: identificare se il soggetto è Parte Correlata, Soggetto Collegato, Parte Correlata ex art. 136 TUB, Soggetto Collegato ex art. 136 TUB;
 - identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, risultante dai cumuli delle operazioni, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
 - verifica di eventuale ordinarietà;
 - verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- ✓ trattamento dell'operazione: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità del coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti (parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ adempimenti successivi alla delibera: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità di informativa sull'operazione.

8.2 Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza concluse con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, ossia l'organo competente a deliberare sull'operazione, riceve – dall'Ufficio Legale e Affari Societari - informazioni complete e adeguate relative all'operazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato a deliberare (informativa preventiva). Le medesime informazioni sono fornite agli Amministratori Indipendenti, sempre per il tramite dell'Ufficio Legale e Affari Societari, almeno sette giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Per l'analisi dell'operazione, agli amministratori indipendenti è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Gli amministratori verificano preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra questi ultimi e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le società da

questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

In caso di parere negativo degli amministratori indipendenti, ovvero condizionato ai rilievi formulati, la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

8.3 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo precedente, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo dedicato, completo e aggiornato e hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dagli amministratori indipendenti è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere condizionato, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere degli amministratori.

Le operazioni di maggior rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso un parere negativo possono essere eventualmente autorizzate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo Statuto.

8.4 Fase di pre-delibera e delibera relativamente ai Consiglieri indipendenti

1) Fase pre-deliberativa

Nella fase pre-deliberativa di tutte le operazioni, sia di minore che di maggiore rilevanza, i Consiglieri indipendenti devono ricevere, con congruo anticipo, (almeno sette giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione dedicato alla valutazione ed eventuale approvazione dell'operazione), dalle funzioni della Banca incaricate alla conduzione dell'istruttoria e per il tramite dell'Ufficio Legale e Affari Societari, un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera:

1. natura della controparte e ragione della rilevanza, ai fini delle procedure interne in materia;
2. tipologia delle operazioni e caratteristiche;
3. modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato o standard;
4. condizioni:
 - a. nel caso l'istruttoria faccia rilevare che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, in quanto praticate anche a "Parti non Correlate", di corrispondente natura e rischio, la documentazione messa a disposizione dei Consiglieri indipendenti deve contenere elementi di idoneo ed immediato riscontro;
 - b. in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza e correttezza, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza

- e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
5. il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato della facoltà di esclusione nei casi previsti nel successivo paragrafo all'art. 8.5 nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro ai sensi dell'art 13 comma 3, lettera c) punto i) del Regolamento Consob n.17221/2010;
 6. motivazioni e convenienza della Banca a portare a compimento l'operazione, nonché effetti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 7. eventuali fattori di rischio per la Banca.

Durante la fase pre-deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza, i Consiglieri indipendenti devono essere coinvolti anche nelle trattative e nell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. In ogni caso, i singoli Amministratori indipendenti hanno facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione integrativa, utile a una piena e completa comprensione dell'operazione, ovvero a formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati allo svolgimento delle trattative e dell'istruttoria. La documentazione destinata ai Consiglieri Indipendenti dovrà essere completa e fruibile e dovrà essere messa a disposizione di ciascun consigliere con congruo anticipo.

I Consiglieri indipendenti rappresentano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare. Le valutazioni svolte riguardano la correttezza dell'operazione sotto il profilo formale e sostanziale; in particolare:

- sotto il profilo formale, verificano il rispetto del presente documento relativamente alla specifica operazione posta in essere, nonché l'osservanza delle procedure per il compimento di operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati;
- sotto il profilo sostanziale, si focalizzano sulla convenienza per la Banca a concludere l'operazione.

In occasione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulle operazioni oggetto di analisi, i Consiglieri Indipendenti formalizzano - per riassunto - il parere:

- sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni applicate alla stessa.

Il parere espresso deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

2) Fase di delibera

Per la deliberazione di operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati:

- per quanto concerne le operazioni di minore rilevanza, i Consiglieri indipendenti forniscono al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento delle stesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni applicate. Pertanto, la delibera fornisce adeguata motivazione in merito alla:
 - opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - ragione di eventuali scostamenti rispetto a quelle standard.

- in caso di operazioni di maggior rilevanza, le procedure prevedono in aggiunta che:
 - la deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea;
 - in caso di parere negativo o condizionato, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa sull'operazione;
 - le operazioni compiute sulle quali i Consiglieri indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi siano portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri indipendenti:

- devono formulare un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità del presente Regolamento a conseguire gli obiettivi dettati dalla disciplina. Il medesimo parere viene richiesto anche al Collegio Sindacale;
- devono svolgere un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

In tale ambito, i Consiglieri indipendenti possono richiedere la consulenza di "esperti indipendenti esterni" scelti direttamente tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate da ciascuna operazione trattata, qualora di chiara complessità.

Per quanto attiene alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 85/93), i Consiglieri indipendenti ricevono esclusivamente un'adeguata informativa preventiva sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, senza rilasciare alcun parere preventivo alla delibera consiliare. Nella seduta consiliare deliberativa, danno espressamente atto di aver ricevuto le informazioni sopra previste.

8.5 Facoltà di esenzione e deroga

Conformemente con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Circolare 285, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalle due discipline richiamate. Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni.

Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui (i) all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se tali compensi risultano conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; (ii) all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea; (iii) all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Non si applicano altresì alle deliberazioni inerenti i piani di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Capogruppo, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera

b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, se coerenti con le Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di remunerazione e incentivazione.

Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

Operazioni di importo esiguo

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo come individuate nell'art. 7.2.3 del presente Regolamento.

Operazioni ordinarie a condizioni di mercato

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 e dalla Circolare 285, le disposizioni del presente Regolamento possono non applicarsi alle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si ribadisce che, per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati. Tuttavia, si rende necessario che: (i) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione; (ii) siano garantiti flussi informativi preventivi (almeno sette giorni prima della data della riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare) nei confronti degli amministratori indipendenti idonei a comprovare il carattere ordinario dell'operazione e il rispetto delle condizioni di mercato⁷.

Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole

In conformità con quanto previsto all'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob n. 17221/2010, le disposizioni del Regolamento Consob, possono non applicarsi alle deliberazioni inerenti operazioni con o tra Società Controllate e di quelle con società sottoposte a influenza notevole. Così come per le operazioni ordinarie, anche nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole - quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati - non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, si rende necessario che siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza trimestrale un adeguato monitoraggio su queste

⁷ In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c), in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014: (i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (e cioè entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

operazioni anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. La Capogruppo valuta la significatività dei predetti interessi dei Soggetti Collegati considerando, a titolo esemplificativo, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o sottoposte a influenza notevole, da un lato, e altri Soggetti Collegati, dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o sottoposta a influenza notevole da parte di altre Società Controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Capogruppo non costituisca interesse significativo. Analogamente, si ritiene che la compresenza di uno o più esponenti aziendali negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale della Capogruppo e delle Società Controllate non costituisca interesse significativo.

Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 4, del Regolamento Consob n. 17221/2010, le disposizioni previste dal regolamento Consob, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

8.6 Operazioni urgenti

Lo Statuto della Banca non prevede disposizioni che consentano di escludere le operazioni urgenti dall'applicazione delle procedure, pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'iter procedurale per le operazioni con parti correlate (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di provvedere a tale modificazione.

Qualora venisse prevista l'apposita previsione statutaria la Banca, in caso di urgenza, potrà derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

8.7 Delibere Quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste dai paragrafi 8.4 e 8.5, in ragione della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, compresa la motivazione delle condizioni previste.

Ai soli fini Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro il cui prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della stessa superi la soglia di rilevanza individuata per considerare le operazioni come di maggiore rilevanza, si devono effettuare tutte le comunicazioni previste come se fosse stata deliberata una specifica operazione con Parte Correlata di maggiore rilevanza. Inoltre, sempre ai fini Consob, alle singole operazioni che rientrano nella delibera quadro non si applicano le regole previste nelle procedure per le comunicazioni sulle operazioni cumulative.

Infine, se un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetta più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera quadro, la stessa non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima ma deve essere eseguita seguendo le regole previste per le deliberazioni di operazioni con Soggetti Collegati di minore e maggiore rilevanza.

8.8 Flussi informativi

Informativa agli Organi societari

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e gli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo degli Amministratori indipendenti;
- alle operazioni di maggiore rilevanza;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

All'assemblea dei soci, sarà fornita, annualmente, una informativa in ordine alle operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o il collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

Tale informativa è curata dall'Ufficio Legale e Affari Societari della Capogruppo, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali si è dotata.

9. Disposizioni specifiche Consob: obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate

- **Informativa alla Consob sulle operazioni di maggiore rilevanza che beneficiano della deroga agli obblighi di pubblicazione**

In conformità con quanto previsto all'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del Regolamento Consob n. 17221/2010, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, e fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Banca comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

- **Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo**

Con riferimento alle operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 concluse, la Capogruppo è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predisporre - ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF - un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate"). A tali fini rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

- b) predisporre un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Capogruppo, tenuta alla predisposizione del medesimo documento, ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 17221/2010 e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

➤ **Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza**

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, la Capogruppo deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo degli Amministratori Indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

➤ **Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010, qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, almeno le seguenti informazioni: (a) la descrizione dell'operazione; (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione di cui all'art. 9.2.6 del presente Regolamento; (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

10. Informativa periodica agli Organi di Vigilanza: Consob e Banca d'Italia

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggior rilevanza;
- flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con Soggetti Collegati;
- segnalazione trimestrale riguardante le attività di rischio ponderate.

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, nonché degli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

- Limiti delle attività di rischio verso Soggetti Collegati

La Disciplina Banca d'Italia fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d'Italia, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. Pertanto, la Banca nel rispetto di tale disciplina assicura il presidio in via continuativa delle attività di rischio, mediante gli assetti organizzativi ed il sistema dei controlli interni, definendo, al contempo, ruoli e funzioni come riportato nel Manuale Organizzativo Operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse.

- Segnalazioni di Vigilanza sulle attività di rischio verso Soggetti Collegati

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con periodicità e livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata dalla Capogruppo includendo anche quella relativa alle società collegate, in conformità con le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti. I criteri e le regole che disciplinano le segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati sono contenuti nel Manuale Organizzativo Operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse.

11. Obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136)

11.1 Premessa

La disciplina dell'art. 136 TUB prevede che "chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate E' facoltà del Consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste".

Le operazioni dell'art. 136 TUB⁸, quindi, sono sempre sottoposte a delibera del CdA della Banca con le formalità previste dalla citata norma a prescindere dal relativo importo.

⁸ Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) «l'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione — salvo beninteso quella dell'interessato — votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente

11.2 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 136 TUB, ai sensi della disciplina specifica della Circolare Banca d'Italia n. 229/99 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche", è definito nei seguenti termini:

- ✓ tutti i rapporti contrattuali con un soggetto ex art. 136 TUB e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli Esponenti Aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca che la norma intende evitare;
- ✓ tutte le operazioni di concessione, rinegoziazione, rinnovo, classificazione e/o definizione transattiva di esposizioni creditizie per cassa per firma (laddove gli Esponenti Aziendali siano anche dipendenti, non rientrano nella disciplina dell'art. 136 TUB le operazioni, anche comportanti erogazioni di credito, che spettino loro in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi);
- ✓ le variazioni delle condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche per finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca⁹;
- ✓ le operazioni di raccolta diretta (sottoscrizione di obbligazioni, sottoscrizione di certificati di deposito, time deposit o pronti contro termine; la definizione di tassi e condizioni su rapporti di conto corrente o depositi a risparmio), concluse a condizioni diverse da quelle standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- ✓ gli incarichi professionali conferiti;
- ✓ le obbligazioni a scadenza indeterminata.

Si tratta di operazioni concluse con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB.

11.3 Operazioni rientranti nell'applicazione dell'art. 136

L'applicazione dell'art. 136 riguarda *obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita*, rispettivamente, *contratte/compiuti direttamente o indirettamente* dagli Esponenti Bancari.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti aziendali o a studi associati dei quali gli stessi fanno parte. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di seguito descritte;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

l'osservanza delle condizioni suindicate.»; inoltre «è necessario che l'esponente interessato si astenga — allontanandosi dalla seduta — dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.».

⁹ Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) «La procedura di cui all'art. 136 del T.U. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi: [...] - obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca».

In base alle indicazioni di Banca d'Italia, le operazioni di seguito indicate non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari, inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti: effettuazione sui mercati regolamentati; applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela; anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
- consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

La nozione di *obbligazione indiretta* identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente Bancario mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In tali casi compete all'organo di amministrazione valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente, previa adeguata informativa da parte dell'interessato della propria situazione in ambito societario. L'accertamento viene condotto in Consiglio di Amministrazione con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società collegate, l'art. 136 può ritenersi applicabile in uno dei casi di seguito previsti avvalendosi delle disposizioni di legge in materia di "controllo". Pertanto, dovrà essere applicato quando l'Esponente:

- i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993;
- ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo;
- iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni;
- iv) sia unico azionista di una società di capitali.

11.4 Procedura deliberativa

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, bensì seguono le prescrizioni ex art. 136 TUB. Tuttavia, con riferimento a tali operazioni:

Con riferimento alla fase di pre-delibera:

- viene fornita agli amministratori indipendenti (almeno sette giorni antecedenti la seduta) ed al Consiglio di Amministrazione (almeno tre giorni antecedenti la seduta) ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera; tale informativa preventiva non è resa per le operazioni di importo esiguo;
- gli amministratori indipendenti rappresentano, limitatamente alla fase pre - deliberativa, al Consiglio di Amministrazione eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;
- se di maggiore rilevanza, gli Amministratori indipendenti vengono coinvolti nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Hanno, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

Con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato art. 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto, con il parere favorevole di tutti i membri

del Collegio sindacale); la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato/amministratori Indipendenti ma deve fornire:

- ✓ adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione,
- ✓ le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

12. Conflitto di interessi (art. 2391 del c.c.)

Ai sensi dell'art. 2391 cod.civ., l'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'Amministratore delegato, ove nominato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Le deliberazioni devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

L'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua eventuale omissione. L'amministratore risponde, altresì, dei danni che siano derivati alla società dell'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie e opportunità di affari nell'esercizio del suo incarico.

Il comma 4 dell'art. 56 TUB, prevede che i soci e gli amministratori, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 co. 1, si astengano dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.

In applicazione della sopra citata norma civilistica, la banca assume che tutte le operazioni riferibili a componenti del CDA rientranti nel perimetro di applicabilità dell'art 136 TUB rilevano anche ai sensi della disciplina dell'art 2391 c.c. ; limitatamente a tali operazioni, l'applicazione delle procedure di gestione delle operazioni di cui all'art 136 TUB include la gestione delle operazioni ai sensi dell'art 2391.

12.1 Soggetti/Perimetro di applicazione art. 2391 c.c.

Rientrano in ogni caso nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 c.c. le operazioni creditizie nei confronti di:

- società sottoposte a controllo o a controllo congiunto di un Amministratore della Banca;
- società sottoposte ad influenza notevole da parte di un Amministratore della Banca;
- società in cui un Amministratore della Banca detenga una partecipazione superiore al 2% del capitale che non integri influenza notevole e/o controllo;
- società in cui un Amministratore della Banca ricopra incarichi di amministrazione, direzione o controllo o incarichi di curatore, o liquidatore in procedure concorsuali;
- studio professionale o altra entità, di cui l'Amministratore sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Amministratore;
- società fiduciaria che abbia un mandato da un Amministratore della Banca;
- coniuge di un Amministratore della Banca legalmente non separato o legalmente separato;
- convivente more uxorio di un Amministratore della Banca;
- figli di un Amministratore della Banca;
- qualsiasi altra persona fisica o entità nei cui confronti un Amministratore della Banca presti garanzia.

13. Presidio dei conflitti di interesse: l'art.88 della CRD

La CRD V ha introdotto specifici obblighi di documentazione e messa a disposizione delle informazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza per quanto concerne i prestiti concessi agli esponenti aziendali ed alle relative parti correlate. Gli ultimi Orientamenti EBA sull'internal governance di luglio 2021 hanno ripreso tali obblighi, inquadrandoli nell'ambito della gestione dei conflitti di interesse.

La Banca d'Italia, considerato gli obblighi imposti dalla CRD V, ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dalla CRD V in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate nell'atto di emanazione della circolare 285.

L'atto di emanazione di Banca d'Italia precisa che:

- i) per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
- ii) i gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

13.1 Gestione delle operazioni ai sensi dell'art 88 (gestione relativa solo al perimetro di parte parte correlata definite ai sensi dell'art 88)

Le indicazioni contenute nell'Articolo 88 della Direttiva (EU) 2013/36 intendono disciplinare puntualmente la fattispecie di conflitto di interesse e individuare l'insieme dei controlli da porre in essere per presidiare il rischio sotteso.

Nel sopracitato articolo sono state inserite previsioni specifiche in materia di operazioni con parti correlate che prevedono:

- l'obbligo per le banche di documentare e comunicare all'autorità di vigilanza, se richieste, le informazioni relative ai prestiti concessi ai componenti dell'organo di gestione e alle loro parti correlate;
- una nuova definizione di parte correlata (cfr. definizioni al par. 4.3)

Le precisazioni contenute nel "Progetto di orientamenti sulla governance interna EBA/GL/2021/05" circa la necessità di valutare e gestire i conflitti di interesse e, di conseguenza, documentare ogni decisione, richiedono quanto segue:

- ✓ individuare il perimetro delle parti correlate e disciplinare il trattamento delle operazioni effettuate dai membri del Consiglio di Amministrazione e i relativi soggetti connessi e individuare limiti in termini di tipologia di prodotto, condizioni di riferimento dell'operazione, etc.
- ✓ il quadro relativo ai conflitti di interesse dovrebbe garantire che le decisioni riguardanti la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con i membri del Consiglio di amministrazione e le loro parti correlate siano prese in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse, e che tali operazioni siano, come principio generale, condotte a condizioni di mercato.

Nell'ambito del quadro relativo ai conflitti di interesse, il CDA è tenuto a stabilire le soglie appropriate (ad es. per tipo di prodotto, o a seconda delle condizioni) oltre le quali il prestito o un'altra operazione con un membro dell'organo di gestione o le sue parti correlate richiede sempre l'approvazione dell'organo di gestione.

Al riguardo la Banca stabilisce le seguenti soglie, pertanto:

- a) le operazioni a cui si applica il perimetro normativo in parola sono le richieste di finanziamento (mutui, prestiti o fidi anche temporanei a scadenza o revoca, fidejussioni, sconfini);
- b) il controvalore dell'operazione è commisurato all'accordato deliberato;
- c) sono escluse dall'approvazione dell'organo di gestione le sole operazioni classificate come di importo esiguo (cfr. par. 7.2.3) e a condizioni di mercato.

Indipendentemente dal controvalore, le operazioni di natura creditizia possono essere classificate ordinarie e a condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato se le condizioni proposte rientrano nei limiti di autonomia del CCO oppure sono equivalenti alle condizioni disponibili per tutto il personale. Pertanto, oltre tali limiti, le operazioni saranno considerate "a condizioni non standard o non equivalenti a quelle di mercato".

Il membro del CDA che beneficia di tale prestito o altra operazione sostanziale o il membro che è correlato alla controparte non deve essere coinvolto nel processo decisionale.

La Banca in ordine alla concessione di finanziamento richieste dalle "parti correlate del perimetro art.88":

- ✓ applica l'iter deliberativo già previsto per le operazioni di minore e maggiore rilevanza
- ✓ non è tenuta ad applicare:
 - la verifica del superamento dei limiti di cumulo per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
 - l'esecuzione della verifica dei limiti di rischio;
 - l'invio delle segnalazioni alla banca d'Italia.

13.2 Documentazione dei prestiti ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari

La Banca, ai fini dell'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, è tenuta a documentare correttamente i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate alle loro parti correlate, includendo almeno:

- a) il nome del debitore e il suo status (ovvero membro dell'organo di gestione o parte correlata) e, per quanto riguarda i prestiti o a parte correlata, il membro dell'organo di gestione al quale la parte è correlata e la natura del rapporto con la parte correlata;
- b) il tipo/natura del prestito e l'importo,
- c) le condizioni applicabili al prestito;
- d) la data di approvazione del prestito;
- e) il nome della persona o dell'organo (compresa la sua composizione) che prende la decisione di approvare il prestito e le condizioni applicabili;
- f) il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni di mercato;
- g) il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni disponibili per tutto il personale.

Nel caso di un prestito di importo superiore a 200 000 EUR concesso a un membro dell'organo di gestione o alle sue parti correlate, la Banca deve essere in grado di fornire all'Autorità competente, su richiesta, le seguenti informazioni supplementari:

- a) la percentuale del prestito e la percentuale della somma di tutti gli importi in essere dei prestiti concessi allo stesso debitore rispetto a:
 - i. la somma del suo capitale di classe 1 e del suo capitale di classe 2,
 - ii. il capitale primario di classe 1 dell'ente;

- b) se il prestito fa parte di una grande esposizione¹⁰ ;
- c) il peso percentuale della somma aggregata degli importi in essere di tutti i prestiti concessi allo stesso debitore, calcolato dividendo l'importo totale in essere nei confronti di tale debitore e soggetti ad esso connessi per l'importo totale di tutti i prestiti in essere concessi a membri dell'organo di gestione e soggetti connessi.

Si rinvia al "manuale organizzativo delle operazioni parti correlate" per gli aspetti di dettaglio sul processo di raccolta della documentazione.

ALLEGATO 1

Limiti prudenziali e propensione al rischio

La Disciplina Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285 "Disposizioni di Vigilanza per le banche") fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Tali limiti si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Limiti consolidati

¹⁰ "Grande esposizione" cfr. allegato 1 limiti prudenziali e propensione al rischio

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato

Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

Limiti individuali

Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata - entro il limite del 20 % del patrimonio di vigilanza individuale.

Per il calcolo del limite individuale, la Banca considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
20%			

Per il calcolo del limite individuale la Banca considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo

Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo dei limiti prudenziali, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (Regolamento UE 575/2013 sui requisiti prudenziali degli enti creditizi- Parte Quattro Grandi Esposizioni- CRR)

Si precisa che, in base a tale disciplina, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione, anziché al debitore principale collegato; ovviamente, perché tale principio possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati (parte correlata e soggetti ad essa connessi), occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Nelle attività di rischio, non sono incluse le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi, non sono incluse nei limiti prudenziali.

Nel caso in cui tra il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti consolidati, le attività di rischio connesse con operazioni tra le società del gruppo bancario.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti, la Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo /ordinarie compiute in regime di esenzione.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del CRR. Sono altresì escluse dai limiti sopra richiamati:

- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese,
- nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

La propensione al rischio (Risk Appetite) nei confronti del perimetro complessivo di soggetti collegati della Banca è definita in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, in linea con le disposizioni di Vigilanza.

Il Risk Appetite viene annualmente definito dal CdA, nell'ambito del Risk Appetite Statement con riferimento al rapporto fra le esposizioni aggregate di rischio verso il perimetro complessivo di soggetti collegati ed i fondi propri.

Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio determinati dalla Banca, il CdA individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio eccedenti gli importi determinati dalla Banca debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore; a tali fini, il CdA può avvalersi della Funzione di Controllo dei Rischi e dell'Ufficio Legale e Affari Societari.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati è assicurato in via continuativa. Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o della società del gruppo Banca, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile, tramite un apposito piano di rientro. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento di tale limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse) se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP),

ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285. In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Nel piano di rientro, verranno indicati:

- i soggetti collegati, la natura della correlazione e, ove conosciute, la natura e la portata degli interessi di tali soggetti nell'operazione;
- i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione;
- le caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione;
- la modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione, nonché le valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
- le eventuali dichiarazioni secondo cui le condizioni economiche dell'operazione sarebbero equivalenti a quelle di mercato o standard, adeguatamente motivandole attraverso oggettivi elementi di riscontro;
- gli indici di rilevanza applicati all'operazione;
- il superamento, o meno, della soglia di maggiore rilevanza ritenuta significativa in relazione alla tipologia di appartenenza dell'operazione.

ALLEGATO 2

POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Per prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse connessi alle operazioni con Soggetti Collegati Bankit, la Banca adotta, in linea con gli obiettivi di sana e prudente gestione, politiche di controllo interno e sistemi di reporting atti a garantire la corretta misurazione e gestione delle attività di rischio verso i Soggetti Collegati Bankit individuando specifiche responsabilità in capo funzioni aziendali di controllo.

La Banca individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

Qualunque operazione - posta in essere dalla Banca o dalle società del gruppo nei confronti di soggetti collegati - viene considerata come effettuata in conflitto di interessi.

Definizione "Risk Appetite" per le attività di rischio verso i soggetti collegati

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca. Definisce, inoltre, un livello di risk appetite espresso in termini di misura massima di impieghi e di raccolta verso la totalità dei soggetti collegati.

Più in dettaglio:

1. per le esposizioni creditizie nei confronti dei soggetti collegati, la Banca definisce un indicatore di rischiosità in termini di esposizione complessiva, ponderata all'8% (proxy dell'RWA) sui Fondi Propri, calcolati con frequenza trimestrale;
2. per le passività con i Soggetti Collegati, la Banca definisce un indicatore costituito dal rapporto tra il totale delle passività con gli stessi e la raccolta diretta da clientela, calcolato con frequenza trimestrale;

Le soglie di attenzione per i suddetti indicatori, sono definite, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, nell'ambito del processo di pianificazione strategica ed operativa, in sede di definizione degli obiettivi di risk appetite.

Definizione dei processi organizzativi atti ad identificare e censire i soggetti collegati di gruppo e ad individuare e quantificare le relative transazioni

La Banca predisporre processi organizzativi atti ad identificare, censire e gestire le operazioni con i Soggetti Collegati Bankit.

L'identificazione dei gruppi economici, ai fini del controllo sui grandi rischi, è affidata alla Direzione Crediti.

La Banca utilizza fonti informative esterne (es. Cerved, Centrale Bilanci, Centrale Rischi), unitamente a quelle interne (ad esempio collegamenti rilevabili nella procedura anagrafica), che consentono una più puntuale rilevazione delle informazioni necessarie ad una accurata gestione dei conflitti di interesse che si possono determinare.

Monitoraggio e Controllo

La Banca classifica il "rischio soggetti collegati", derivante dalle operazioni riconducibili ai Soggetti Collegati, in ambito ICAAP, nella categoria dei rischi rilevanti.

A tal proposito, conduce - anche per questa tipologia di rischio - un'autovalutazione, attraverso la verifica dei presidi di 2° livello, integrando il relativo questionario.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, pertanto:

- la Funzione di controllo dei rischi (CRO) monitora trimestralmente il rispetto dei limiti sanciti nella presente Policy e verifica il mantenimento dei livelli di propensione al rischio (soglie di attenzione) definiti nelle politiche di Risk Appetite.
- la Compliance è tenuta a verificare, nel continuo, l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. Più in particolare:
 - analizza gli impatti che le nuove normative hanno sulla struttura organizzativa e sulle procedure della banca in materia e ne sollecita il recepimento all'owner del processo (Ufficio legale e affari societari),
 - valuta nel continuo la conformità delle procedure operative e della normativa interna vigente e propone eventuali modifiche alle procedure interne;
- l'Internal Auditing verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo idonee a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati provvedendo sollecitando in tal senso la Funzione di conformità;
- i Consiglieri Indipendenti della Banca svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso i Soggetti Collegati Bankit, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.